



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 87 DEL 04/10/2022

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA E LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE SOTTOSCRITTO IN DATA 15/06/2007 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTALE ARCO DI TRAIANO SITO NEL PORTO DI ANCONA (C.U.P. F39D22000750001, C.I.G. 9385953D6E)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'Accordo di programma stipulato in data 15/06/2007 tra l'Autorità Portuale di Ancona ed il Ministero per i Beni e le attività culturali e paesaggistici delle Marche, con il quale si stabiliscono forme di collaborazione tra entrambe le amministrazioni medesime – per quanto di reciproco interesse nell'ambito



delle rispettive funzioni istituzionali – ai fini della conservazione dei beni storici, artistici e monumentali ricadenti nell'area portuale di Ancona;

VISTA

la nota prot. 10444-P in data 23/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Ancona e Pesaro e Urbino, assunta al protocollo di questa Autorità con n. 12094 in pari data, con la quale si comunica l'avvenuta aggiudicazione in appalto all'impresa "Sardellini Costruzioni s.r.l." di Macerata, da parte della stessa Amministrazione, dei lavori inerenti un intervento di restauro volto alla tutela ed alla valorizzazione del monumentale Arco di Traiano sito nell'area portuale di Ancona;

POSTO

che tali lavori, consistenti nel trattamento conservativo del bene monumentale sopra citato, comporteranno per le esigenze della connessa cantierizzazione la temporanea occupazione di uno spazio demaniale antistante lo stesso bene monumentale, normalmente disponibile alla pubblica accessibilità, precisamente nell'area evidenziata con contorno di colore rosso nell'elaborato planimetrico prodotto sotto forma di allegato a corredo del presente provvedimento;

RITENUTO

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità generale, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per i lavori di cui sopra possa essere recata una disciplina specifica a scampo di ogni pregiudizievole interferenza con il pubblico transito di persone e veicoli;

TENUTO CONTO

che, nella zona del porto antico di Ancona, ovvero nelle immediate vicinanze del bene monumentale interessato dall'intervento di cui innanzi, è programmato per le giornate del 12 e del 13 del corrente mese di ottobre l'ormeggio dell'unità navale "Amerigo Vespucci" della Marina Militare italiana, giusto quanto appreso nella sede di una riunione tenutasi in proposito presso la Capitaneria di Porto di Ancona nella data del 26/09/2022;

CONSIDERATO

che la presenza della succitata unità navale nella zona del porto antico di Ancona costituirà una forte attrattiva per la popolazione, con la probabile conseguenza di notevoli affollamenti di persone della stessa area portuale, a fronte dei quali – per il principio della massima cautela a salvaguardia della pubblica incolumità – si rivela dunque opportuno evitare comunque ogni attività attinente alla cantierizzazione del predetto intervento di restauro a scampo di ogni connessa pregiudizievole interferenza;

VISTI

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte dell'appaltatrice impresa "Sardellini Costruzioni s.r.l." avente



sede a Macerata in via Po civ. 52, per conto della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Ancona e Pesaro e Urbino, verranno prossimamente svolti i lavori per un intervento di restauro conservativo volto alla tutela ed alla valorizzazione del monumentale Arco di Traiano, di cui nelle premesse riportato;

- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di uno spazio demaniale antistante il bene monumentale nella fattispecie interessato, lo stesso evidenziato con contorno di colore rosso nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

ART. 1

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, in particolare nel periodo **dal 14 ottobre 2022** sino alla loro conclusione, quest'ultima ipotizzabile entro la data del **31/12/2022**, lo spazio demaniale all'uopo interessato è interdetto ad ogni uso e a qualunque accesso, così come, di conseguenza, resta interdetto ad ogni accesso il camminamento in sommità all'antica cinta muraria limitrofa al monumentale Arco di Traiano soggetto agli stessi lavori.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

ART. 2

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, l'area di interessata resterà nella totale custodia del competente soggetto appaltatore, il quale provvederà – a proprie cure – a mantenere l'area medesima regolarmente delimitata e segnalata affinché, durante l'esecuzione dei lavori medesimi, sia ivi impedito ogni accesso di veicoli altrui e persone non addette, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di Esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni



- medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
 - il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
 - il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 20 del 20/12/2012;
 - ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, è fatto tassativo divieto alla competente impresa appaltatrice di intraprendere ogni connessa attività di cantiere prima del periodo temporale contemplato al precedente art. 1.

ART. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)

ANCONA – ARCO DI TRAIANO – INTERVENTO DI RESTAURO - AREA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL CANTIERE

